



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXIX - n. 4

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
28 gennaio 2019**



## SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12206 - AUTOGAS NORD/LAMPOGAS	
<i>Provvedimento n. 27499</i>	5
C12211 - RHENUS SE & CO./CESPED	
<i>Provvedimento n. 27500</i>	14
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	19
AS1558 - DISCIPLINA DEI CANONI CONCESSORI DEMANIALI MARITTIMI PER LE ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA	19



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12206 - AUTOGAS NORD/LAMPOGAS**

*Provvedimento n. 27499*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Autogas Nord S.p.A. e Italmobiliare S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 23 novembre 2018;

VISTA la propria richiesta di informazioni inviata il 21 dicembre 2018, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la risposta della società Autogas Nord S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 27 dicembre 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

1. Autogas Nord S.p.A. (di seguito anche "AN" o "Autogas Nord") è un'impresa attiva, direttamente e tramite le proprie controllate, nei mercati della vendita di GPL, gas naturale, energia elettrica ed efficientamento energetico, nonché in altri mercati del settore energetico, delle costruzioni e immobiliare. AN è attualmente controllata in via esclusiva dalla società Quiris di Francesco Quirico, Umberto Riso & C. S.a.p.A. (di seguito anche "Quiris"), attiva nella assunzione diretta e indiretta di partecipazioni in altre società ed enti. Quiris ha realizzato nel 2017 un fatturato mondiale pari a circa [100-495]<sup>1</sup> milioni di euro, di cui circa [100-495] realizzati in Italia.

2. Italmobiliare S.p.A. (di seguito anche "Italmobiliare") è una *holding* di partecipazioni quotata in borsa, che interessa società operanti in settori differenziati, prevalentemente di natura industriale ma anche finanziaria. Relativamente alle partecipazioni di natura industriale, queste riguardano il settore sportivo, alimentare, delle energie rinnovabili e relative agli imballaggi alimentari. Il fatturato mondiale di Italmobiliare nel 2017 è stato pari a circa [700-1.000] milioni di euro, di cui circa [100-495] realizzati in Italia.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Lampogas S.r.l. (di seguito anche “Lampogas”) è un’impresa attiva nel settore della vendita di GPL sul territorio nazionale, per uso civile e industriale, attualmente controllata dalla società irlandese Rosehope Limited. Nel 2017 Lampogas ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa 217 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame riguarda l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Lampogas da parte di Autogas Nord e il successivo e collegato passaggio di Autogas Nord dal controllo esclusivo di Quiris al controllo congiunto di Quiris e Italmobiliare. In particolare, l’acquisizione di Lampogas sarà accompagnata da un aumento di capitale della stessa Autogas Nord, il quale, a condizione che si sia effettivamente realizzata l’acquisizione di Lampogas, sarà integralmente sottoscritto da Italmobiliare. A seguito di tali operazioni, [omissis], Quiris e Italmobiliare acquisiranno inoltre il controllo congiunto su Autogas Nord e, di conseguenza, su Lampogas<sup>2</sup>.

5. La cessione di Lampogas ad Autogas Nord prevede un patto di non concorrenza, in virtù del quale i venditori si impegnano, per un periodo di tre anni, a non svolgere attività nel settore del GPL per tutto il territorio italiano.

## III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di una impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell’operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell’azienda acquisita, incluso l’avviamento, a condizione che esso abbia una durata non eccedente il periodo di due anni decorrente dalla data di realizzazione della concentrazione, vale a dire dalla data di acquisizione del controllo, e che la portata geografica non ecceda l’attuale ambito geografico di operatività della società oggetto di acquisizione<sup>3</sup>.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *I mercati rilevanti e gli effetti dell’operazione*

8. In ragione dell’operatività delle imprese interessate dall’Operazione, quest’ultima coinvolge il settore della vendita del GPL per combustione, che, per la maggior parte (uso riscaldamento e

---

<sup>2</sup> Il restante [omissis].

<sup>3</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03) § 22.

cucina), viene commercializzato attraverso il rifornimento, direttamente da parte dell'azienda che commercializza il prodotto, di appositi serbatoi di cui sono dotati i clienti. Inoltre, alcuni degli impianti in cui il prodotto viene depositato sono dotati di macchinari per l'imbottigliamento del GPL, il quale viene quindi commercializzato alla clientela finale anche in questa forma passando, in tal caso, attraverso una rete distributiva di rivenditori. Pertanto, è possibile ripartire il settore del GPL per combustione in due mercati, distinti in base alle modalità di distribuzione, rappresentati dalla vendita di GPL tramite rifornimento di serbatoi e dalla vendita di GPL per combustione sotto forma di bombole.

9. Il settore risulta caratterizzato, in Italia, da una ampia parcellizzazione dell'offerta (le Parti hanno reso noto, infatti, che risultano attivi oltre 530 operatori su base nazionale)<sup>4</sup> e dalla difficoltà di reperire un dato complessivo per il totale delle vendite, per ciascuna area geografica. Pur essendosi l'Autorità in passato orientata su un mercato geografico di dimensione locale, tendenzialmente approssimabile con i territori provinciali, non esistono dati attendibili delle vendite di tutti gli operatori, per stimare una dimensione complessiva del mercato.

10. In detto contesto, la posizione di mercato delle Parti e il grado di vincolo concorrenziale reciproco che esse esercitano nello scenario pre-merger (e che verrebbe annullato per effetto dell'Operazione), data l'indisponibilità di dati di vendita attendibili, può essere tuttavia valutato utilizzando i dati di capacità degli impianti. Tale tipologia di dato presenta il vantaggio di essere più facilmente reperibile e monitorabile nel caso di specie ed esibisce una significatività paragonabile a quella dei dati di vendita per l'analisi della sussistenza e della intensità del reciproco vincolo concorrenziale esercitato tra le Parti. Da un lato, infatti, le Parti hanno contezza di gran parte degli impianti dei concorrenti, almeno di quelli di maggiore dimensione. Dall'altro, il Ministero dell'Ambiente redige, ai sensi del Decreto Legislativo n. 105/2015, un elenco di tutti gli impianti a rischio di incidente rilevante all'interno del quale risultano inclusi, di fatto, tutti gli impianti di GPL di dimensione media o grande (rispettivamente tra i 100 mc e i 400 mc e oltre i 400 mc di capacità)<sup>5</sup>.

11. Inoltre, per entrambi i mercati considerati (commercializzazione in serbatoi e in bombole), coerentemente con gli orientamenti più recenti dell'Autorità<sup>6</sup>, la dimensione geografica può essere valutata, in modo rappresentativo e attendibile in termini economici, attraverso un approccio basato sulle c.d. *catchment area*, ossia bacini di vendita centrati attorno a ciascuno degli impianti coinvolti.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Le Parti hanno altresì rappresentato che il numero di società di distribuzione di GPL in Italia è maggiore di quello di tutti gli altri principali paesi europei messi insieme.

<sup>5</sup> Cfr. <http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0>. Non si può escludere, ad ogni modo, la possibilità che le imprese concorrenti delle Parti dispongano di ulteriori impianti, non noti alle Parti, di capacità ridotta (sotto i 100 mc) e pertanto non monitorati dal Ministero dell'Ambiente. Tale eventualità, tuttavia, tenderebbe a ridurre ulteriormente la preminenza delle Parti e gli effetti di natura concorrenziale dell'Operazione notificata.

<sup>6</sup> Cfr., inter alia, C12113 – Italcementi/Cementir, provv. n. 26842 dell'8 novembre 2017, in Boll. 45/2017, C12131 – Anonima Petroli Italiani/TotalErg, provv. n. 26909 del 20 dicembre 2017, in Boll. 51/2017.

<sup>7</sup> A tale scopo, in particolare per definire l'ampiezza di tali bacini di vendita, sono state effettuate richieste di informazioni aggiuntive alle Parti e sono stati consultati alcuni altri operatori di primo piano del mercato.

*Il GPL per combustione in serbatoi*

12. Per stimare la posizione delle Parti nel mercato della vendita di GPL per combustione tramite serbatoi, sono stati considerati tutti i depositi che le Parti (nonché il Ministero dell'Ambiente) annoverano come depositi di GPL<sup>8</sup>.

13. Quanto all'estensione delle *catchment area*, in base alle stime fornite dalle Parti, nonché da alcuni operatori di primo piano del settore, essa può essere individuata in un valore di riferimento che si aggira sui 150 km di distanza stradale, a partire dall'impianto posto al centro della *catchment area* stessa. Le Parti hanno, infatti, dichiarato che “*il mercato geografico debba essere considerato su base almeno regionale, se non con maggiore ampiezza*” e che, stando alla percorrenza effettiva del prodotto dai propri depositi, ove necessario, la distribuzione arriva regolarmente a ricoprire una distanza pari a quella citata. Nello stesso senso vanno le risposte pervenute da parte delle altre imprese del settore consultate<sup>9</sup>. Ad ogni modo, in via precauzionale (e anche per tener conto di situazioni locali particolari, caratterizzate da tempi di percorrenza più elevati), l'analisi concorrenziale sulla posizione post-merger delle Parti è stata esaminata anche all'interno di *catchment area* di raggio più ristretto, pari a 120 km di distanza stradale. In ogni caso, ai fini della valutazione della presente Operazione, non è necessario stabilire quale delle due alternative sia più appropriata, in quanto tale scelta non modificherebbe l'esito della valutazione stessa.

14. In base alla localizzazione degli impianti delle Parti, si individuano per questo mercato 12 *catchment area*, che nel caso di specie possono essere utilmente definite come i bacini di vendita aventi centro in ciascuno degli impianti e dell'acquirente e dell'acquisita che presentano, entro i 150 (o 120) km di distanza stradale, una sovrapposizione con almeno un impianto dell'altra *merging party*<sup>10</sup>.

15. Per ciascuno dei bacini di vendita in tal modo ottenuti, si è provveduto a stimare le quote di mercato in termini di capacità degli impianti, sia in termini assoluti (ossia computando semplicemente l'intera capacità di tutti gli impianti presenti nella *catchment area*), sia attraverso una ponderazione del dato di capacità per la distanza dal centro, finalizzata a conferire maggior

---

<sup>8</sup> Nelle valutazioni che seguono, la capacità degli impianti è stata considerata in misura puntuale con riferimento agli impianti delle Parti e a quelli altri operatori di primo piano che sono stati direttamente consultati. Per quel che riguarda il resto degli impianti, sono stati usati dei valori approssimati di capacità, anche in considerazione delle soglie di capacità adottate dal Ministero dell'Ambiente (100 mc e 400 mc). In particolare, ove non noto il dato di capacità di ciascun impianto, si è utilizzato il valore medio di 250 mc per gli impianti che il Ministero dell'Ambiente riporta come dotati di capacità compresa tra 100 e 400 mc (c.d. soglia inferiore). Per quel che riguarda gli impianti di capacità superiore a 400 mc (c.d. soglia superiore), di cui non è nota la capacità puntuale, è stato comunque stimato un valore di capacità compatibile con le informazioni disponibili circa tale tipologia di impianti.

<sup>9</sup> In particolare, una delle imprese ha dichiarato proprio 150 km come “stima ragionevole ma sommaria della distanza massima” di percorrenza nelle regioni interessate. Un'altra impresa ha fornito stime più puntuali che, in ogni caso, risultano coerenti con i valori di 150 km e 120 km presi a riferimento (la stessa impresa ha dichiarato, coerentemente con quanto asserito dalle Parti, che ciascun deposito può servire “un'area ultraregionale o, quantomeno, regionale”). Infine, una terza impresa ha dichiarato distanze di percorrenza inferiori, pur facendo riferimento, nella propria risposta, non a una distanza massima ma alla “distanza media di fornitura”.

<sup>10</sup> In considerazione delle caratteristiche specifiche del mercato interessato e delle forme distributive in esso previste, nonché del fatto che la posizione delle Parti viene misurata in termini di capacità degli impianti, appare ragionevole, in questo caso specifico, analizzare le *catchment area* intorno sia agli impianti della impresa target che a quelli dell'acquirente.

peso agli impianti più vicini al centro della *catchment area* <sup>11</sup>. Le tabelle che seguono riassumono i risultati di tale analisi, in termini di quote di mercato delle Parti, in ciascuna delle aree considerate.

***Saint Marcel (AO) – Autogas Nord***

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[10-15%]	[15-20%]	[15-20%]	[15-20%]
Lampogas	[5-10%]	[5-10%]	[1-5%]	[5-10%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[20-25%]</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[20-25%]</b>

***Issogne (AO) - Lampogas***

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]	[15-20%]
Lampogas	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[20-25%]</b>

***Volpiano (TO) – Autogas Nord***

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]
Lampogas	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[15-20%]</b>

***Castellazzo Bormida (AL) – Autogas Nord***

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[5-10%]	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]
Lampogas	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[15-20%]</b>

<sup>11</sup> Ciò in quanto più un impianto risulta vicino all'impianto "centrale", più il suo bacino di vendita e la sua clientela tenderanno a coincidere con quelli dello stesso impianto "centrale" della *catchment area*. Diversamente, un impianto posto al limite della *catchment area*, venderà soltanto una piccola parte della propria produzione all'interno del bacino. La formula utilizzata per questo calcolo alternativo delle quote di mercato consiste nella moltiplicazione del dato di capacità di ciascun impianto per il coefficiente  $\frac{r-d}{r}$ , dove  $d$  rappresenta la distanza dell'impianto con l'impianto "centrale" della *catchment area* e  $r$  (pari rispettivamente a 150 km e 120 km nelle due dimensioni considerate) rappresenta l'ampiezza massima della *catchment area* stessa, oltre la quale gli impianti sono ritenuti un vincolo competitivo insussistente.

*Cameri (NO) - Lampogas*

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]
Lampogas	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[10-15%]</b>

*Fontevivo (PR) - Lampogas*

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Lampogas	[25-30%]	[35-40%]	[25-30%]	[45-50%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[25-30%]</b>	<b>[40-45%]</b>	<b>[25-30%]</b>	<b>[45-50%]</b>

*Marcaria (MN) - Autogas Nord*

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Lampogas	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]	[20-25%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[25-30%]</b>	<b>[25-30%]</b>	<b>[25-30%]</b>	<b>[25-30%]</b>

*Prevalle (BS) - Lampogas*

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[5-10%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Lampogas	[5-10%]	[10-15%]	[5-10%]	[10-15%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[10-15%]</b>

*Antegnate (BG) - Lampogas*

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[inferiore a 1%]
Lampogas	[20-25%]	[20-25%]	[25-30%]	[15-20%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[20-25%]</b>	<b>[20-25%]</b>	<b>[25-30%]</b>	<b>[15-20%]</b>

*Arquà Polesine (RO) - Autogas Nord*

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[1-5%]	[5-10%]	[1-5%]	[10-15%]
Lampogas	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[5-10%]</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[5-10%]</b>	<b>[15-20%]</b>

**Correzzola (PD) - Lampogas**

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[1-5%]	[5-10%]	[1-5%]	[5-10%]
Lampogas	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[5-10%]</b>	<b>[5-10%]</b>	<b>[1-5%]</b>	<b>[10-15%]</b>

**Legnago (VR) - Lampogas**

	150 km/assoluta	150km/ponderata	120km/assoluta	120km/ponderata
Autogas Nord	[1-5%]	[5-10%]	[5-10%]	[10-15%]
Lampogas	[1-5%]	[5-10%]	[1-5%]	[5-10%]
<b>Quota congiunta</b>	<b>[5-10%]</b>	<b>[15-20%]</b>	<b>[10-15%]</b>	<b>[15-20%]</b>

16. Come si può osservare dalle precedenti tabelle, in nove delle 12 *catchment area* individuate, la quota di mercato congiuntamente detenuta dalle Parti risulta essere inferiore al 25%, in ciascuno degli scenari considerati. In un'altra *catchment area*, quella centrata nell'impianto di Antegnate (BG), essa supera tale soglia solo considerando le capacità in modo non ponderato in un bacino di distanza ristretta a 120 km, risultando comunque, anche in questo caso, inferiore al 30%<sup>12</sup>. Similmente, nella *catchment area* centrata nell'impianto di Marcaria (MN), la quota di mercato congiunta stimata per le Parti risulta in ogni caso inferiore al 30%, con un incremento dovuto all'Operazione che risulta, peraltro, del tutto limitato.

17. Infine, nella *catchment area* centrata nell'impianto di Fontevivo, la quota congiunta delle Parti in termini di capacità ponderata per la distanza dall'impianto centrale arriva a livelli più elevati, inferiori in ogni caso al 50% (e specificamente pari a circa il [omissis]) nel caso di raggio pari a 120 km e inferiori al 45% (e specificamente pari a circa il [omissis]) nel caso si considerino *catchment area* di raggio pari a 150 km. In queste realtà, va tuttavia rilevato che in ogni caso la presenza dell'acquirente nel bacino di utenza considerato risulta minima (pari rispettivamente a circa il [1-5%] e [1-5%]), con la conseguenza che l'Operazione appare avere un effetto specifico irrisorio. Nella stessa *catchment area*, peraltro, la quota di mercato congiunta calcolata in termini assoluti (ossia senza effettuare una ponderazione per la distanza) raggiunge livelli significativamente inferiori, che non superano in ogni caso il 30%.

18. L'Operazione non risulta quindi idonea ad alterare in misura apprezzabile le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di GPL per combustione tramite il rifornimento di serbatoi.

<sup>12</sup> Con riferimento all'area valdostana, peraltro, in cui sono presenti a distanza ravvicinata impianti dell'acquirente e dell'acquisita, alcune imprese concorrenti delle merging parties, esplicitamente interrogate sul punto, hanno dichiarato di effettuare forniture in tale area a partire dai propri impianti localizzati nelle regioni limitrofe. Ciò, a sua volta, costituisce una ulteriore conferma della distanza utilizzata per disegnare le *catchment area* (150 km) e del fatto che, nel settore considerato, la dimensione geografica del mercato risulta più ampia di quello di una piccola regione come la Valle d'Aosta.

*Il GPL per combustione in bombole*

19. Con riferimento al mercato della vendita di GPL per combustione in bombole, le Parti hanno fornito una lista degli impianti da esse detenuti che hanno la capacità di effettuare l'imbottigliamento del prodotto e, quindi, da cui può partire la relativa commercializzazione. Come anticipato, infatti, soltanto una parte degli impianti utilizzati per il deposito e la distribuzione di GPL sotto forma di serbatoi può essere utilizzata anche per l'imbottigliamento e quindi fungere da punto di partenza per la distribuzione in bombole.

20. Per quel che riguarda la distanza entro cui il prodotto viene commercializzato in tale modalità, le Parti affermano che la stessa assume un ordine di grandezza leggermente maggiore rispetto alle stime fornite per la commercializzazione del GPL in serbatoi, tendenzialmente individuabile tra i 150 km e i 200 km. Un'impresa concorrente ha ritenuto che, nel proprio caso, la distanza percorsa per la commercializzazione del GPL in bombole sia ampiamente superiore rispetto a quella per la fornitura dei serbatoi, mentre un'altra impresa concorrente ha dichiarato che le due distanze sono di fatto assimilabili.

21. Quanto alle sovrapposizioni tra gli impianti detenuti dalle Parti, Autogas Nord detiene allo stato soltanto un impianto attivo con la funzione di imbottigliamento del GPL, sito in Montagna in Valtellina (SO), peraltro di capacità inferiore a quella, di 100 mc, rilevante ai fini della catalogazione da parte del Ministero dell'Ambiente ([*omissis*]). Il più vicino impianto della società acquisita è localizzato a Prevalle (BS), a oltre 160 km dall'impianto citato, mentre gli altri impianti con imbottigliamento sempre dell'acquisita sono localizzati rispettivamente a circa 243 (Issogne (AO)), 250 (Fontevivo (PR)), 280 (Legnago (VR)) e 505 (Venturina (LI)) km di distanza dall'impianto con imbottigliamento dell'acquirente.

22. In base alle informazioni fornite dalle Parti, invece, nei dintorni dell'impianto di Montagna in Valtellina sono presenti numerosi impianti di concorrenti terzi dotati di imbottigliamento, di cui ben 10 localizzati in Lombardia, tra i quali si annoverano impianti localizzati a Villa di Tirano (SO) (a 22 km), Valdisotto (SO) (a 58 km), Cesana Brianza (LC) (a 93 km), 130 Turate (VA) (a 130 km), 135 Gorlago (BG) (a 135 km), Cologne (BS) (a 148 km), Assago (MI) (a 161 km), Ozzero (MI) (a 167 km)<sup>13</sup>. Tali elementi di fatto, unitamente alla ridotta capacità del solo impianto di imbottigliamento attivo di cui dispone l'acquirente, inducono a ritenere che, pur in mancanza di una più puntuale definizione dell'ampiezza del raggio delle *catchment area* per quel che riguarda il mercato della commercializzazione di GPL per combustione sotto forma di bombole, l'Operazione non sia idonea ad alterare in misura apprezzabile le dinamiche concorrenziali neppure in tale mercato.

23. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

---

<sup>13</sup> Le Parti hanno inoltre contezza della presenza di 2 impianti con imbottigliamento di terze imprese concorrenti in Trentino Alto-Adige (di cui uno localizzato a 168 km dall'impianto di Autogas Nord), 9 impianti in Veneto, 4 in Emilia-Romagna, 5 in Piemonte.

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza può essere considerato accessorio alla presente operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

**C12211 - RHENUS SE & CO./CESPED***Provvedimento n. 27500*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2019;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Rhenus SE & Co. KG, Cespel S.p.A. e Ecosystem S.r.l., pervenuta in data 20 dicembre 2018 e integrata in date 28 dicembre 2018 e 4 gennaio 2019;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

**1.** Rhenus SE & Co. KG (di seguito "Rhenus") è una società di diritto tedesco che controlla l'omonimo gruppo attivo in tutti gli ambiti della logistica (di seguito "il Gruppo Rhenus"). Il Gruppo Rhenus è operativo, tramite le proprie società, nelle attività di logistica via trasporto marittimo, fluviale, ferroviario, aereo e su gomma, sia a corto che a lungo raggio, nonché nelle attività di logistica legate allo stoccaggio, magazzinaggio, gestione dei resi e delle procedure doganali. Rhenus è attivo anche nella attività di spedizione delle merci (via mare, aerea o via terra e offre servizi quali sdoganamenti, operazioni di transito, depositi, rispeditazioni).

Il Gruppo Rhenus costituisce una delle tre divisioni del Gruppo Rethmann, attivo anche nei settori del riciclaggio e smaltimento di rifiuti, della produzione carburanti alternativi, dei servizi di approvvigionamento idrico e del trattamento delle acque reflue e nella produzione di beni di consumo e di prodotti alimentari per animali.

Il fatturato consolidato realizzato complessivamente a livello mondiale dal gruppo Rhenus nel 2017 è stato pari a circa [4-5]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui solo [100-495] milioni di euro in Italia. Il fatturato realizzato a livello mondiale dall'intero gruppo Rethmann è stato, nel 2017, pari a circa [14-15] miliardi di euro, di cui [100-495] milioni di euro in Italia.

**2.** Cespel S.p.A. ( di seguito "Cespel") è una società attiva nel settore delle spedizioni nazionali e internazionali di merci via mare, aerea o via terra e offre servizi quali sdoganamenti, operazioni di transito, depositi, rispeditazioni. Cespel opera inoltre nell'ambito della logistica e della gestione di magazzini per conto di terzi.

Cespel è soggetta al controllo di Ecosystem S.r.l. (di seguito "Ecosystem"), una società *holding* che detiene il 66% delle quote di partecipazione. Le quote di partecipazione minoritaria sono detenute da persone fisiche.

Cespel esercita il controllo esclusivo su alcune società (il cui insieme costituisce un gruppo, di seguito indicato come "il Gruppo Cespel"). Esse sono: Cespel Poland Sp.z.o.o., società di diritto

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

polacco; Cesped Romania S.r.l., società di diritto rumeno; Nuova Transports S.p.A. e Delta Mare S.r.l., società di diritto italiano, quest'ultime acquisite nel corso del 2018.

Cesped ha realizzato nel 2017 un fatturato consolidato pari a circa [100-495] milioni di euro, di cui [100-495] in Italia. Le due società di recente acquisizione, la Nuova Transports S.p.A. e la Delta Mare S.r.l., hanno realizzato fatturati rispettivamente pari a circa [30-100] e [1-10] nel 2017, in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Cesped e delle società da essa controllate da parte di Rhenus, e verrà realizzata attraverso l'acquisizione della totalità delle quote di partecipazione societaria di Cesped, detenute, all'atto dell'operazione, da Ecosystem e da persone fisiche.

4. Il contratto di acquisto prevede un patto di non concorrenza, relativo alle attività delle imprese oggetto di acquisizione, a carico delle persone fisiche che all'atto della compravendita detengono quote di partecipazione di Ecosystem e di Cesped, valido in Italia per un periodo di [1-3] anni decorrenti dalla chiusura dell'operazione. Esso inoltre prevede condizioni similari a carico dei parenti di dette persone fisiche – entro il primo grado di parentela – per un periodo di [1-3] anni.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

6. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto, al momento della notifica, il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore alla soglia di 495 milioni di euro ed il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è superiore a 30 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell'operazione, nella misura in cui esso è strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, incluso l'avviamento, e gli obblighi ivi previsti:

- sono riferiti ad attività nei mercati - del prodotto e geografico - interessati dalla presente operazione;
- si limitano ad una durata massima [1-3] anni;
- sono circoscritti ad un ambito geografico in cui la società oggetto di acquisizione svolge le attività oggetto della cessione<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, paragrafi 18 e seguenti.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *I mercati rilevanti*

**8.** In considerazione delle attività svolte dall'impresa oggetto di acquisizione, la presente operazione interessa: *a)* il mercato dei servizi logistici integrati; *b)* il mercato dei servizi di spedizione merci.

##### *a) Il mercato dei servizi logistici integrati*

**9.** Il mercato dei servizi logistici integrati consiste nell'organizzazione della movimentazione dai fornitori fino ai clienti finali e lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti, assicurando la massima efficienza a tale flusso dal luogo di origine a quello di destinazione. Tali servizi vengono resi sia nelle fasi iniziali, intermedie e finali del ciclo produttivo (cd. logistica *inbound*), sia nella successiva fase della distribuzione dei prodotti finiti (cd. logistica *outbound*). Caratteristica del mercato è quella di considerare la molteplicità dei servizi richiesti dal cliente come un prodotto unitario, integrando tra loro le attività di programmazione, sviluppo e controllo del flusso di movimentazione dei beni<sup>3</sup>

**10.** Da un punto di vista geografico, il mercato rilevante come sopra individuato è da ritenersi di dimensione nazionale. Infatti, la domanda dei servizi di logistica integrata proviene prevalentemente da operatori italiani che si rivolgono a imprese operanti sul territorio nazionale e i servizi riguardano la movimentazione di merci sul territorio nazionale<sup>4</sup>.

##### *b) Il mercato dei servizi di spedizione merci*

**11.** Il mercato dei servizi di spedizione merci consiste nell'organizzazione del trasporto di articoli (ivi incluse, eventualmente, attività quali lo sdoganamento, il deposito e i servizi a terra) per conto di clienti e secondo le loro esigenze. Essa è stata qualificata dalla Commissione Europea<sup>5</sup> come servizio diverso da quello di trasporto, in quanto la spedizione implica, oltre al trasporto, la realizzazione di attività organizzative ed accessorie<sup>6</sup>.

**12.** In particolare, l'attività degli spedizionieri consiste nell'organizzazione della spedizione di merci (c.d. *freight forwarding*), sia sotto il profilo delle necessarie pratiche amministrative che dello spostamento fisico delle merci. Essa, pertanto, si rivolge alla clientela costituita dai soggetti che hanno bisogno di trasportare delle merci e si distingue dal trasporto veloce di piccoli carichi, che rientra nel servizio di corriere espresso. Le spedizioni di merci possono avvenire per via aerea, per mare, per terra o con modalità mista. Inoltre, tali spedizioni possono essere domestiche ovvero internazionali. Infine, esse possono essere costituite da carichi completi o collettame (cd *groupage*). Per la realizzazione del proprio servizio, lo spedizioniere si avvale prevalentemente di soggetti terzi, fornitori di servizi che, per lo stesso, costituiscono *input* produttivi. In particolare, lo

<sup>3</sup> Cfr. provv. n. 26084 del 21 giugno 2016 C12055 - Imi Fondi Chiusi Società di Gestione del Risparmio/Trasporti Romagna, para. 9 in Boll. 24/2016; cfr., inter alia, provv. n. 22570 del 28 giugno 2011, C11110 - Cavalierfin/Dispensa Logistics; provv. n. 21275 del 16 giugno 2011 in Boll. 26/2011; C10620 - Granarolo/Zeroquattro; provv. n. 14839 del 4 novembre 2005 C7250 - Transport Frigorifiques Europeens/Cavalierfin in Boll. 44/2005.

<sup>4</sup> Cfr. provv. n. 26084 del 21 giugno 2016 C12055 - Imi Fondi Chiusi Società di Gestione del Risparmio/Trasporti Romagna, in Boll. 24/2016.

<sup>5</sup> Cfr. COMP/M.5496, RCA/MAV Cargo del 25 novembre 2008.

<sup>6</sup> Cfr. provv. n. 24086 del 28 novembre 2012, C11823 - Jsc Russian Railways/Gefco, para. 4 in Boll. 48/2012.

spedizioniere: i) incarica un vettore che esegue il trasporto fisico della merce; ii) se necessario, si affida ad un operatore di logistica per la gestione di un'area di raccolta e smistamento; iii) e, nel caso di spedizioni internazionali, spesso incarica un corrispondente estero della realizzazione di parte del servizio, ovvero quanto meno della consegna o del ritiro della merce sul territorio estero. In taluni casi, lo spedizioniere realizza in proprio tutti questi servizi. Tuttavia, nella maggior parte delle situazioni, l'attività di trasporto è svolta da vettori terzi e lo spedizioniere di fatto non dispone di flotte di mezzi pesanti per il trasporto<sup>7</sup>.

**13.** In ragione del fatto che le spedizioni possono diversificarsi per modalità di trasporto (via terra, mare e aereo), la prassi consolidata considera altresì una suddivisione del mercato rilevante a seconda del fatto che la spedizione venga effettuata via terra, via mare o per via aerea<sup>8</sup>.

**14.** Dal punto di vista dell'estensione geografica, il mercato rilevante, come sopra individuato, è da ritenersi di dimensione nazionale<sup>9</sup>.

#### *Effetti dell'operazione*

**15.** Per quanto concerne il mercato rilevante dei servizi logistici integrati, secondo i dati forniti dalle parti, relativi al 2017, il Gruppo Cespèd detiene una quota di mercato infinitesimale, tale da non alterare, a seguito dell'operazione, la quota di mercato detenuta da Rhenus, pari a circa il [1-5%].

**16.** Per quanto concerne il mercato rilevante dei servizi di spedizione di merci, il Gruppo Cespèd detiene una quota di mercato pari al [1-5%] su base nazionale<sup>10</sup>, mentre Rhenus ha una quota di mercato pari a circa il [1-5%]<sup>11</sup>. Ad esito della concentrazione, la quota di mercato totale che Rhenus verrebbe a detenere è pari a circa il [5-10%], così diversificata: circa il [5-10%] delle spedizioni via terra, circa il [1-5%] delle spedizioni aeree e circa il [1-5%] delle spedizioni via mare.

**17.** Per quanto concerne possibili eventuali effetti verticali derivanti dall'operazione, l'acquisizione della quota di mercato di Cespèd nel mercato dei servizi di spedizioni di merci non appare suscettibile di aumentare in maniera rilevante la quota di mercato di Rhenus nel mercato nazionale dei servizi di logistica integrata al punto di produrre effetti distortivi della concorrenza.

**18.** In virtù di quanto considerato, si ritiene quindi che nei mercati rilevanti l'operazione notificata non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi.

<sup>7</sup> Cfr. provv. n. 22521 del 15 giugno 2011, I722- Logistica Internazionale, in Boll. 24/2011.

<sup>8</sup> Cfr. COMP/M.4786, Deutsche Bahn/Transfesa, del 18 marzo 2008; caso COMP/M.5096, RCA/ Mav Cargo del 25 novembre 2008; provv. n. 22521 del 15 giugno 2011, I722- Logistica Internazionale, in Boll. 24/2011.

<sup>9</sup> In particolare, la Commissione distingue normalmente l'ambito nazionale da quello internazionale. Ciò premesso, si rileva che tali mercati possono ritenersi di dimensione nazionale, in considerazione dei differenti costi per effettuare i servizi nei vari Stati membri e dell'esistenza di barriere amministrative e regolamentari, in particolare in materia di trasporto e sicurezza (provv. n. 24086 del 28 novembre 2012, C11823 - Jsc Russian Railways/Gefco, in Boll. 48/2012).

<sup>10</sup> Rispettivamente pari a circa il [1-5%] delle spedizioni via terra, il [1-5%] delle spedizioni via aerea e il [1-5%] delle spedizioni via mare

<sup>11</sup> Rispettivamente pari a circa il [1-5%] delle spedizioni via terra, il [1-5%] delle spedizioni via aerea, e [inferiore all'1%] delle spedizioni via mare.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza tra le parti siano direttamente connessi e necessari all'operazione di concentrazione nei soli limiti temporali, territoriali e di oggetto della presente operazione e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, che il suddetto patto che si realizzi oltre il tempo, l'ambito geografico e l'oggetto ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1558 - DISCIPLINA DEI CANONI CONCESSORI DEMANIALI MARITTIMI PER LE ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA

Roma, 18 gennaio 2019

Senato della Repubblica  
Camera dei Deputati  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,  
Forestali e del Turismo  
Presidenti delle Regioni  
Presidenti delle Province autonome di Trento e  
Bolzano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ha deliberato di formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, così come previsti per le società cooperative e loro consorzi dal D.M. n. 595 del 15 novembre 1995<sup>1</sup>, e per le imprese non costituite in forma cooperativa dal D.M. del 19 luglio 1989<sup>2</sup>.

La disciplina normativa in questione ha subito nel corso del tempo numerose trasformazioni, pervenendo, allo stato, ad un regime di canoni i cui importi appaiono notevolmente differenziati in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare di concessione, cioè a seconda che sia stata adottata la forma di cooperativa o di altra forma di impresa, a fronte della medesima attività svolta, costituita dalla pesca e acquacoltura.

L'Autorità è già intervenuta sul tema con una segnalazione nel 2008<sup>3</sup>. In quella sede si affermava che: *“gli operatori, infatti, sono tenuti a corrispondere entità diverse di canoni concessori per*

---

<sup>1</sup> D.M. n. 595 del 15 novembre 1995 recante il *“Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime”*.

<sup>2</sup> D.M. del 19 luglio 1989 recante *“Nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime”*.

<sup>3</sup> Cfr. AS482 del 16 ottobre 2008, *Disciplina dei canoni concessori demaniali marittimi per le attività di pesca e acquacoltura*, in Boll. n. 39/2008.

*l'utilizzazione del demanio marittimo esclusivamente a seconda che sia stata adottata la forma di cooperativa o di altra forma di impresa, a fronte della medesima attività svolta, costituita dalla pesca ed acquicoltura. La differenza dei canoni concessori - tenuto conto degli specifici importi dei canoni previsti dai citati D.M. n. 595/95 e D.M. del 19 luglio 1989 - appare in grado di incidere in misura disomogenea sui costi delle società cooperative e delle imprese non associate, risultando potenzialmente in grado di alterarne la capacità competitiva. Al riguardo, l'Autorità ritiene che la sola natura giuridica del soggetto titolare della concessione non possa giustificare la diversità dei canoni concessori in vigore. A conferma di ciò, si evidenzia peraltro l'omogeneizzazione dei canoni operata in alcune realtà regionali".*

All'intervento dell'Autorità del 2008 è seguita l'eliminazione della discriminazione che, tuttavia, è durata poco più di un mese<sup>4</sup>. Si rileva, inoltre, che sono stati successivamente espressi sulla questione varie decisioni, pareri e pronunce provenienti da enti pubblici e giudici amministrativi, tutti sostanzialmente a sostegno di una disciplina equa dei canoni; in particolare:

(i) alcune Regioni (il Friuli Venezia Giulia con l.r. n. 22/2010, la Regione Marche con l.r. n. 16/2015 e la Sardegna con l.r. n. 9/2018) hanno temporaneamente "congelato" la questione, vista l'enormità dei canoni richiesti ad imprese diverse da quelle cooperative, provvedendo all'equiparazione dei canoni dovuti sia dalle cooperative che dalle imprese non costituite in forma di cooperative;

(ii) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ripetutamente chiesto al Governo, nel 2012 e nel 2015, un intervento volto a parificare gli importi dei suddetti canoni<sup>5</sup>;

(iii) il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, in risposta ad un'interrogazione parlamentare del 2012, rappresentava di aver proposto e sostenuto in diverse occasioni l'introduzione nei provvedimenti in materia di una norma volta a ricondurre i suddetti canoni alla misura ricognitoria anche per le imprese non cooperative<sup>6</sup>;

(iv) alcune decisioni del giudice amministrativo hanno accolto i ricorsi presentati da alcune società concessionarie non cooperative avverso gli ordini di pagamento di importi dovuti a titolo di conguaglio del canone<sup>7</sup>.

Anche alla luce del delineato quadro generale, l'Autorità intende pertanto ribadire che la normativa in questione, nell'individuare canoni concessori notevolmente differenziati in ragione della sola natura giuridica del concessionario, è idonea a determinare distorsioni concorrenziali, non giustificate da esigenze generali e comunque non proporzionate rispetto ad esse, tra operatori che svolgono le medesime attività di pesca e acquicoltura.

L'Autorità, pertanto, auspica che le Amministrazioni in indirizzo tengano in adeguata considerazione le suesposte osservazioni, al fine di tutelare e promuovere nella maniera più

---

<sup>4</sup> Il Legislatore, con l'introduzione dell'art. 4-ter del d.l. n. 171 del 3 novembre 2008, convertito con modificazioni dall'art. 4-quater della l. n. 205 del 30 dicembre 2008, aveva sanato la diversità di trattamento tra imprese. Tuttavia, il provvedimento è stato abrogato dall'art. 22, comma 2, del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 27 febbraio 2009

<sup>5</sup> Cfr. Ordini del giorno approvati il 22 dicembre 2012 e il 25 marzo 2015, con cui la Conferenza chiedeva al Governo di presentare un disegno di legge volto a parificare gli importi dei suddetti canoni, applicando gli importi definiti dal DM n. 595/95 a tutte le imprese di pesca e acquicoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.

<sup>6</sup> Cfr. interrogazione 5-06503 del 28 marzo 2012 (on. Savino) "unificazione dei criteri per la determinazione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo utilizzate per attività di pesca e acquicoltura".

<sup>7</sup> Cfr. sentenze Tar Puglia, Lecce, n. 532/2010 e 566/2010.

efficace e opportuna la concorrenza nel settore interessato, evitando, in particolare, che in futuro siano previste ingiustificate e sproporzionate limitazioni alla concorrenza nella predisposizione degli atti costituenti ordini/introiti di pagamento dei suddetti canoni concessori.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE *f.f.*  
*Gabriella Muscolo*

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXIX- N. 4 - 2019

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Sandro Cini, Valerio Ruocco, Simonetta Schettini,  
Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---